

L 482/1999, artt. 9 e 15 - LR 22/2018 - LR 6/2012

AVVISO PUBBLICO

TuLiS
Tutela lingue Sarde

**per l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 10,
commi 3,4 e 5 della LR 22/2018**

Annualità 2024

CONVENZIONE

COMUNE DI POZZOMAGGIORE

CONVENZIONE

TRA

l'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna (codice fiscale 80002870923), di seguito denominato "Assessorato", qui rappresentato dal Direttore del Servizio Lingua e Cultura Sarda pro tempore

E

il Comune di Pozzomaggiore (codice fiscale e partita IVA 00104700901), di seguito denominato "Beneficiario", qui rappresentato da Soro Mariano, nato a Pozzomaggiore il 01/05/1969, nella sua qualità di Rappresentante Legale del Comune di Pozzomaggiore.

PREMESSO CHE

- al fine di tutelare e valorizzare le lingue minoritarie parlate in Sardegna e le varietà alloglotte, l'Assessorato, in attuazione della L 482/1999, artt. 9 e 15, come previsto dal DLgs 16 del 13.01.2016 che trasferisce le funzioni amministrative in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche presenti sul territorio regionale e della LR 22/2018, finanzia progetti per sportelli linguistici, per formazione linguistica e a carattere culturale;
- DDS n.11355 del 05.06.2024 con cui è stato approvato l'Avviso pubblico TuLiS "- Tutela lingue Sarde - e della relativa modulistica ex artt. 9 e 15 L. 482/99, art. 10, comma 5 L. R. 22/2018 e art. 2, comma 13, LR 6/2012 - Annualità 2024";
- il Beneficiario ha presentato istanza per la concessione di un contributo per le finalità previste dal citato Avviso, la quale, benché non allegata alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente all'esito dell'istruttoria e al contributo concedibile, nonché alla eventuali richieste e precisazioni formulate dalla RAS all'atto di comunicazione del finanziamento e trasmissione della bozza della Convenzione RAS rese necessarie dall'esigenza di uniformare ex ante le istanze a tutte le regole dell'Avviso, compresi gli interventi non ammissibili e le singole voci di spesa ammissibili e non ammissibili, le regole della rendicontazione e ogni clausola in esso contenuta;
- con n. DDS 1761 del 22.07.2024 sono state approvate le graduatorie e la conseguente ripartizione delle risorse;
- con n. DDS 1797 del 24.07.2024 è stato approvato lo schema di Convenzione da stipularsi con i Beneficiari;
- tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le Parti, come sopra rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Con la presente Convenzione l'Assessorato regola l'intervento finanziario volto a garantire la realizzazione della proposta progettuale di cui in premessa.

Il Beneficiario si impegna a realizzare le attività così come risultano dalla proposta progettuale, nel rispetto di quanto in essa contenuto e delle disposizioni di cui all'Avviso per l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 10, comma 5, della LR 22/2018.

Art. 2

La durata della Convenzione è strettamente legata alla durata delle attività indicate nella proposta progettuale che deve essere realizzata e conclusa nei tempi indicati nella stessa e comunque non oltre il 30.11.2025.

Art. 3

Il beneficiario è tenuto al rispetto di tutte le condizioni e termini di cui all'Avviso nonché al rispetto della Convenzione stipulata.

Il beneficiario inoltre si impegna a:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale nell'attuazione del progetto approvato, e in particolare il DLgs 36/2023 Codice dei contratti pubblici per l'affidamento di servizi ed il Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.;
- a concludere le attività dei progetti dell'annualità 2023 entro il 30.11.2024, dandone espressa comunicazione via pec all'indirizzo pi.cultura.sarda@pec.regione.sardegna.it improrogabilmente entro i 10 giorni successivi consapevole che in difetto di tale comunicazione si procederà, in maniera automatica e senza comunicazioni, ipso iure, ai conseguenti atti amministrativi di revoca delle risorse e di scorrimento della graduatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dell'Avviso e art. 8 della presente Convenzione (solo per gli Enti che hanno in corso l'annualità 2023);
- consentire in qualsiasi momento controlli in itinere ed ex post volti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione nonché la corretta realizzazione delle attività da parte dell'Assessorato;
- a utilizzare unicamente la lingua minoritaria nello svolgimento di tutte le attività finanziate e di tutto il materiale prodotto;
- a uniformarsi negli Avvisi, Bandi di gara o Lettere d'invito, alla Delibera 12/4 del 30 marzo 2023 – Piano Integrato di Attività e Organizzazione. Art. 6 DL. 9.06.2021, n. 80, come convertito dalla legge n. 113 del 6 agosto 2021 e s.m.i. Aggiornamento per il triennio 2023 2025 – e al Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici adottato con Delibera n. 270 del 20 giugno 2023 relativamente all'attività di vigilanza, di accertamenti ispettivi e Patti di Integrità", che il mancato rispetto delle

clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione e a tutte le successive modifiche e integrazioni in materia.

Art. 4

- Il beneficiario si obbliga in fase di attuazione della presente convenzione a informare e vigilare sull'osservanza del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 30/03/2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) nei confronti del proprio personale dipendente, anche se assunto a tempo determinato o parziale, di coloro che nello stesso ente pubblico ricoprono incarichi dirigenziali o di responsabilità amministrativa di vertice, oltre che dei soggetti esterni con i quali il medesimo ente abbia stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Il divieto riguarda in particolare i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente o, in ogni caso, abbiano avuto il potere di incidere in maniera determinante sul contenuto dei provvedimenti di esercizio dei poteri autoritativi o negoziali da parte dell'ente. Essi sono soggetti al divieto di intraprendere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, qualsiasi attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari degli atti dell'amministrazione espressione dei poteri sopra indicati.
- A tale fine, in fase di attuazione della presente convenzione, il beneficiario si obbliga a:
 - accompagnare i contratti di lavoro, subordinato o autonomo, e gli atti di conferimento di incarichi esterni da apposita clausola o dichiarazione informativa relativa al divieto di *pantouflage* e delle sanzioni applicabili in caso di violazione del divieto, consistenti nella nullità del contratto e nel divieto per i soggetti privati che l'hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti;
 - all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, collaborazione o dell'incarico fornire idonea informativa relativa al divieto di *pantouflage*;
 - prevedere nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, anche mediante procedura negoziata, oltre che negli atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, contributo, sussidio, vantaggio economico di qualunque genere che i partecipanti sottoscrivano apposita dichiarazione circa la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a soggetti già dipendenti dell'amministrazione in violazione del divieto di *pantouflage*;
 - inserire negli atti e bandi di cui ai punti che precedono un esplicito richiamo alle sanzioni conseguenti alla violazione del divieto di *pantouflage* consistenti nella nullità del contratto e nel divieto per i soggetti privati che l'hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti;
 - effettuare le verifiche amministrative necessarie in ordine a eventuali situazioni di violazione del divieto di *pantouflage*.

Art. 5

Per le attività oggetto della presente convenzione l'Assessorato si impegna a corrispondere al Beneficiario un contributo complessivo di € 31.598,80 (trentunomilacinquecentonovantotto/80) per la tutela e valorizzazione del sardo, di cui euro 19.598,80 per l'attività di Sportello linguistico, euro 7.000,00 per la formazione ed euro 5.000,00 per i progetti culturali.

L'impegno di spesa è assunto nei limiti dello stanziamento di competenza del bilancio di previsione con imputazione nell'anno 2024.

L'erogazione del contributo assegnato avverrà mediante anticipo del 70% del contributo assegnato, a seguito di presentazione di nota ufficiale di avvio del progetto approvato contenente il cronoprogramma e l'elenco degli atti amministrativi di avvio progetto e saldo pari al 30%, a seguito della presentazione della rendicontazione del contributo e previa verifica di regolarità da parte del Servizio Lingua e Cultura Sarda.

La nota di avvio deve contenere:

- a) il nominativo dell'impresa cui è stata affidata la realizzazione del progetto corredato del nominativo degli operatori di Sportello, della formazione e dei progetti culturali e dei relativi CV; gli attestati di certificazione linguistica livello C1 per il sardo e per il catalano di Alghero e/o di certificazione linguistica orale Nara-mi; i calendari di apertura di Sportello e Formazione. Qualora non siano stati attivati tutti gli ambiti di intervento, sarà cura dell'Ente beneficiario - al momento della contestuale attivazione di tutti gli altri ambiti - trasmettere nominativi, CV e certificazioni di cui sopra;
- b) indicazione delle forme di pubblicità realizzate per rendere fruibile e visibile il servizio da parte di tutti gli utenti;
- c) certificazione sostitutiva di atto notorio in cui il dirigente responsabile dichiara di aver garantito una premieria: ai sensi e per gli articolo 8 del presente Avviso, in favore dei soggetti che propongano nel gruppo di lavoro delle attività culturali operatori che abbiano già acquisito la certificazione orale Nara-mi per tutte le minoranze linguistiche e/o la certificazione C1 per il sardo e il catalano;
- d) certificazione sostitutiva di atto notorio in cui il dirigente responsabile dichiara che l'Ente si assume la responsabilità di verificare la rendicontazione in maniera autonoma, fermi restando i controlli della RAS di cui all'art. 13, e consapevoli della revoca di cui all'art 17.

La liquidazione del contributo è in ogni caso subordinata all'iscrizione dei fondi in bilancio e all'effettiva disponibilità di risorse nei capitoli.

Le risorse finanziarie saranno accreditate con giroconto sulla Contabilità Speciale in **Banca d'Italia** intestato a **Comune di POZZOMAGGIORE** – IBAN: **IT 80 R 01000 03245 5223 0030 5770**.

Art. 6

Le spese ammissibili sono rappresentate dai costi direttamente collegati alle attività oggetto di contributo come indicati nell'Avviso e nella proposta progettuale presentata dal Beneficiario così come rimodulate dalle richieste della RAS nel rispetto dell'Avviso e dei limiti percentualmente quivi stabiliti.

Art. 7

È prevista la decurtazione del contributo nei casi illustrati al punto 16 dell'Avviso.

Art. 8

Il contributo verrà revocato ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dell'Avviso nei seguenti casi:

- mancata comunicazione della conclusione delle attività relative all'annualità 2023 entro il 30 novembre 2024. Si

procederà, in maniera automatica e senza comunicazioni, ipso iure, ai conseguenti atti amministrativi di revoca delle risorse e di scorrimento della graduatoria;

- mancato avvio del progetto entro 90 giorni dalla data della Convenzione sottoscritta; per avvio del progetto si intende l'effettivo avvio delle attività progettuali (attività rientranti nella definizione di sportello, attività formativa, progetto culturale);
- mancata incompleta o erronea documentazione di avvio progetto prevista dall'art.14 del presente avviso.;
- mancata sottoscrizione della Convenzione entro 30 giorni dal ricevimento della bozza della convenzione ai sensi e per li effetti dell'art. 11;
- realizzazione di attività diverse da quelle indicate nella domanda senza autorizzazione RAS;
- perdita dei requisiti per accedere ai contributi disciplinati dal presente Avviso o mancato adempimento degli obblighi ad essi collegati da parte dei beneficiari;
- mancata comunicazione all'Assessorato di importanti modifiche progettuali;
- mancata presentazione della relazione e rendicontazione nei termini e nelle modalità previste dell'Avviso e dalla Convenzione sottoscritta,
- realizzazione progettuale con modalità o tempi difformi rispetto a quanto approvato e/o successivamente comunicato o destinazione delle risorse assegnate per finalità differenti da quelle previste nel presente Avviso;
- mancato utilizzo veicolare nelle attività della lingua tutelata;
- revoca totale del finanziamento, in caso di mancato raggiungimento da parte dell'aggregazione, in fase di attuazione progettuale, del n. minimo di abitanti previsto;
- revoca parziale di tanti moduli quanti siano quelli per cui si dichiara, in fase di esecuzione progettuale, il mancato raggiungimento del n. minimo di abitanti;
- revoca proporzionale del contributo qualora gli Enti, in seguito ai controlli e alle verifiche successive della RAS, non siano stati in grado di garantire, secondo le regole dell'Avviso, la regolare tenuta, monitoraggio e controllo dei registri *timesheet* e dell'applicazione delle decurtazioni per ciascun ambito;
- In tutti i casi di violazione di qualsiasi norma di cui al presente Avviso.

Qualora siano stati finanziati diversi ambiti (Sportello, Formazione, Attività Culturali) e il beneficiario non li abbia attivati tutti, la RAS potrà procedere alla revoca parziale dei contributi relativi agli ambiti non attivati.

Art. 9

I beneficiari si impegnano a indicare in tutti i contenuti, comunicazioni, pubblicità e quanto prodotto e relativo a tutti gli ambiti di intervento progettuale a recare la dicitura "Attività finanziata con i fondi della L 482/99 e LR 22/18" e per le varietà alloglotte "Attività finanziata con i fondi della LR 22/18 e LR 6/12".

I beneficiari si impegnano a monitorare e verificare l'effettiva e corretta realizzazione ed esecuzione progettuale presenza degli operatori e di tutto quanto indicato in fase progettuale.

I testi realizzati in tutti gli ambiti di intervento devono essere pubblicati e visibili sul sito e scritti, per quanto concerne il sardo, secondo le indicazioni del Repertorio grafematico allegato alla DGR 18/13 del 10.06.2022; per il catalano di Alghero, la norma scritta di riferimento sarà quella adottata dalla municipalità di Alghero "Català de l'Alguer: un model d'àmbitrestrengit" approvata con Delibera della giunta comunale 113 del 12.05.2021 e anch'esso approvato con DGR

18/13 del 10.06.2022 e per le varietà alloglotte la norma scritta di riferimento deve essere quella della standardizzazione di cui alla DGR 11/11 del 30.04.2024.

I beneficiari sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni e termini dell'Avviso nonché della presente Convenzione.

Art. 10

L'Assessorato può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione sulle voci di spesa, al fine di accertare la regolarità degli atti relativi alle attività finanziate, accedendo anche alla documentazione conservata presso la sede del Beneficiario.

Art. 11

Le Parti si impegnano a garantire la massima riservatezza e a non divulgare, per nessuna ragione, le informazioni riservate di cui potrebbero venire a conoscenza nella realizzazione della presente Convenzione, nonché ad agire nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Art. 12

L'Assessorato è esonerato da ogni responsabilità derivante dai rapporti giuridici che venissero instaurati dal Beneficiario con altri soggetti e dagli eventuali danni prodotti dallo stesso a terzi in dipendenza dell'attività espletata in esecuzione della presente convenzione.

Art. 13

Il foro competente in caso di controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà quello di Cagliari rinunciando espressamente sino ad ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

Art. 14

La presente convenzione è immediatamente vincolante per il Beneficiario mentre lo sarà per l'Assessorato solo dopo che la relativa Determinazione d'impegno diverrà esecutiva a norma di legge.

Per quanto non specificamente previsto dalla presente convenzione, valgono le vigenti norme del Codice Civile.

La presente convenzione in formato digitale sarà sottoscritta digitalmente dalle parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Spettacolo, Sport e Informazione**
Il Direttore del Servizio lingua e Cultura Sarda

Beneficiario
per il Comune di Pozzomaggiore
Il Rappresentante legale dell'Ente
Mariano Soro